



MATILDE RICCI  
NOTAIO

Repertorio n. 887

Raccolta n. 661

**VERBALE**  
**DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
REPUBBLICA ITALIANA  
17 novembre 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno diciassette del mese di novembre alle ore undici e minuti quaranta.

In Montepulciano, nel mio studio in Via del Prato n. 5.

Avanti a me Dott.ssa Matilde Ricci, Notaio in Montepulciano, iscritta nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Siena e Montepulciano,  
è presente

SONNINI Gianluca nato a Sarteano (SI) il 29 dicembre 1976, domiciliato per la carica presso la sede di cui in appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della "FONDAZIONE ORIZZONTI D'ARTE" con sede in Chiusi (SI), Via Giuseppe Garibaldi n. 30, iscritta presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche in data 27 luglio 2021 al n. 839, in forza dei poteri ad esso conferiti per legge e dall'art. 13 del vigente statuto sociale.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certa, agendo nella predetta sua qualità, mi chiede di ricevere il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione della suddetta Fondazione, riunitosi, in questo giorno, luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO:**

1) Approvazione nuovo Statuto Fondazione Orizzonti d'Arte.

Il comparente mi chiede di redigere il verbale in forma pubblica di detta riunione ed io Notaio, aderendo alla richiesta fattami, do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza della riunione del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, il comparente Signor SONNINI Gianluca, il quale dichiara,

**CONSTATA E FA CONSTARE CHE:**

- la riunione è stata convocata con avviso inviato a tutti gli aventi diritto, mediante posta elettronica, in data odierna prot n. 448-2022;
- oltre ad esso comparente, assistono i consiglieri MARCHETTINI Giannetto, MARCUCCI Lucia e FE' Marco, dei quali egli stesso Presidente ha accertato l'identità e la legittimazione.

**CIÒ CONSTATATO E FATTO CONSTATARE**

il Presidente dichiara che la riunione del Consiglio di Amministrazione, regolarmente adunata in prima convocazione, è validamente costituita, per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del giorno.

Il Presidente apre la discussione sull'argomento posto all'ordine del giorno e, al fine di riorganizzare la disciplina della Fondazione, evidenzia le opportune modifiche da apportare allo Statuto, il cui testo è già stato approvato dal Comune di Chiusi con Delibera del Consiglio Comunale in data 28 settembre 2022.

In particolare, il Presidente riconosce alla Fondazione la necessaria

Registrato a  
MONTEPULCIANO  
Il 21/11/2022  
N. 2380 Serie 1T  
per € 200,00




facoltà di poter stipulare convenzioni per l'affidamento di proprie attività in gestione a soggetti terzi, ritenuti idonei per compatibilità di scopo e finalità, rispetto a quelli perseguiti dalla Fondazione stessa, nonché l'utilità per la Fondazione di costituire o partecipare all'attività di altri enti operanti nel medesimo settore, previa autorizzazione preventiva del Fondatore.

In tema di patrimonio della Fondazione, il Presidente ritiene potersi acquisire dalla Fondazione ogni proprietà o altro diritto di bene mobile ed immobile, che venga espressamente destinato in modo permanente ad incremento del patrimonio medesimo, laddove tali beni non abbiano a perdere una destinazione di strumentalità esclusiva e caratteristica; in particolare, anche sui beni concessi in uso e/o conferimento, il Presidente ritiene che sarebbe preferibile per la Fondazione avere la facoltà di poter realizzare tutti gli interventi necessari per l'adattamento di detti beni alle esigenze connesse con l'attività della Fondazione medesima.

In tema di partecipazione del sostenitore, il Presidente ritiene che la Fondazione possa, a propria discrezione e qualora rilevi un'interesse particolarmente strategico, deliberare l'ammissione di soggetti che abbiano formulato una domanda difforme rispetto a quanto stabilito come standard contributivo e precisa, altresì, che la qualifica di "Partecipante", al pari di quella di "Sostenitore" non comporta il riconoscimento di alcun diritto sul patrimonio, mentre alla Fondazione deve essere sempre consentito perseguire soggetti, quand'anche esclusi o receduti, qualora abbiano debiti contratti a qualsiasi titolo nei confronti della Fondazione stessa.

Passando al tema della gestione, il Presidente rileva come sia necessario, per esemplificazione e chiarezza, riformare la compagine amministrativa della Fondazione, ridefinendo le competenze di ciascun organo. In particolare, il Presidente ritiene che siano da identificarsi quali organi della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo (Revisore legale unico), mentre il Direttore Generale sia da identificarsi come Ufficio della Fondazione stessa. Ravvisa il Presidente che il numero minimo di componenti il Consiglio sia da identificare in numero di 3 (tre) e che, qualora vi sia il numero sufficiente di Sostenitori previsto dallo Statuto, la candidatura del Consigliere da nominarsi a maggioranza assoluta dei Sostenitori, debba essere concertata con il Fondatore. Ritiene il Presidente doversi, inoltre, rivedere le regole in materia di durata del mandato consiliare, nei casi di revoca, cessazione e proroga, al fine di garantire la continuità funzionale del Consiglio. Per quanto attiene la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, si ravvisa la necessità che la nomina avvenga in forza del principio di collegialità, salva la facoltà del Fondatore di individuare i consiglieri candidabili, tra i quali il Consiglio potrà effettuare la nomina, nonché si ravvisa la necessità di estendere al Vicepresidente tutte le facoltà e competenze espressamente riconosciute al Presidente, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. Affinché il Consiglio di Amministrazione possa essere efficacemente operativo, occorrerà inoltre prevedere la possibilità di



riunione per audio o video conferenza, purché vi siano le condizioni necessarie per svolgere le stesse formalità previste per le riunioni canoniche. Alle riunioni del Consiglio potrà partecipare facoltativamente anche l'Organo di Controllo, senza diritto di voto. Per questo incarico, il Presidente ritiene doversi corrispondere al Revisore un'indennità, stabilita dal Consiglio in sede di nomina, oltre al rimborso delle spese analiticamente documentate.

In tema di Direttore Generale, il Presidente spiega come tale incarico sia, invece, del tutto eventuale e strumentale rispetto alla gestione del Consiglio di Amministrazione e, pertanto, detto incarico se assegnato, deve essere svolto in subordine alle direttive del Consiglio e si conclude automaticamente con la cessazione dello stesso Consiglio che lo ha conferito. Detto incarico è conferito per una durata massima di tre anni, può essere confermato per mandati ulteriori e può essere svolto anche in forma gratuita a titolo di volontariato.

Nessun altro prendendo la parola, il Presidente invita il Consiglio a deliberare sulle modifiche proposte all'ordine del giorno, indi egli Presidente accerta, ed io Notaio trascrivo, che il Consiglio di Amministrazione, con voto espresso mediante alzata di mano, all'unanimità dei presenti

#### DELIBERA

- di apportare al vigente statuto le modifiche sopra illustrate e di approvare il nuovo testo dello Statuto che, aggiornato, si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

Nulla altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore dodici e minuti dieci.

Richiesto io Notaio, ho redatto il presente verbale, del quale ho dato lettura, unitamente all'allegato, al comparente che, su mia richiesta, lo approva, riconoscendolo conforme alla sua volontà ed a quanto accaduto.

Scritto in parte da persona di mia fiducia con mezzo elettronico e completato a mano da me Notaio, l'atto consta di due fogli per sette pagine e parte della ottava fin qui e viene sottoscritto alle ore dodici e minuti quindici.

Firmato: Gianluca Sonnini

Firmato: Matilde Ricci Notaio



*Matilde Ricci*

**ALLEGATO "A" ALLA RACCOLTA N. 661**

**FONDAZIONE ORIZZONTI D'ARTE**

**STATUTO**

**ART. 1 (COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA)**

1.1. E' costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice civile, la Fondazione denominata "Fondazione Orizzonti d'Arte", per brevità di seguito "Fondazione" con sede in Chiusi all'indirizzo fissato in sede di costituzione o con delibera del Consiglio di Amministrazione.

1.2. La Fondazione nasce su iniziativa del Comune di Chiusi, che ne è Fondatore.

1.3. La Fondazione è costituita senza limitazione di durata nel tempo, salvo che ne venga deliberato lo scioglimento anticipato.

1.4. La Fondazione è costituita come persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

1.5. Le autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice civile e della legislazione vigente in materia, tempo per tempo.

1.6. Eventuali sedi secondarie potranno essere costituite in Italia ed all'estero ove svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni di supporto alla

Fondazione stessa.

1.7. La modifica della sede della Fondazione all'interno del Comune di Chiusi non comporta modifica del presente Statuto.

## **ART. 2 (SCOPO E FINALITA')**

2.1. La Fondazione, richiamando la positiva esperienza dell'attività dell'Istituzione Teatro Mascagni, operante dal 1999, intende perseguire i seguenti scopi e finalità:

a) valorizzare il patrimonio culturale, artistico, teatrale ed economico, che rappresentativo di alcune delle eccellenze del territorio del Comune di Chiusi, ottimizzando le risorse e promuovendo l'integrazione di finanziamenti pubblici e privati a ciò finalizzati;

b) promuovere crescita delle conoscenze, esperienze e professionalità nel campo delle arti culturali, performative, teatrali musicali nel territorio del Comune di Chiusi, anche tramite l'organizzazione di stagioni teatrali, spettacoli, festival, concerti e manifestazioni artistiche e culturali di vario tipo;

c) incentivare nel territorio del Comune di Chiusi lo scambio di rapporti artistici culturalmente diversi per appartenenza territoriale, di formazione, di esperienza professionale, di volontà ed interesse individuale, in uno spazio aperto destinato alla creatività e finalizzato alla pubblica fruizione che prescinde dall'ambito locale, nazionale e internazionale della sua origine;

d) organizzare momenti e periodi di produzione culturale artistica musicale e di spettacolo e di ogni attività ad essi funzionali, in



maniera da contaminare, permeare e sviluppare la sensibilità artistica e culturale della cittadinanza e dell'area geografica e socio-economica di riferimento;

e) collaborare nello svolgimento di attività didattiche e di promozione nel campo delle arti culturali, teatrali, musicali, curando in particolar modo il rapporto con gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado della Città di Chiusi e con Scuole, Accademie, Enti Istituti, Fondazioni, Università e Associazioni, locali, nazionali ed internazionali;

f) promuovere e gestire, direttamente o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, specifiche iniziative rivolte alla formazione e qualificazione professionale di quadri artistici e tecnici nel settore teatrale e dello spettacolo;

g) curare l'organizzazione e la promozione di progetti speciali, studi, mostre, incontri ricerche, pubblicazioni, convegni culturali e artistici ma anche di natura divulgativa formativa, economica e finanziaria, oltre alla tenuta di archivi cartacei, digitali ed audiovisivi, nell'ambito delle proprie attività istituzionali;

h) favorire contatti e relazioni con organismi ed istituzioni, locali, nazionali ed internazionali onde promuovere e diffondere il patrimonio culturale, teatrale, musicale e delle arti performative della Città di Chiusi;

i) promuovere iniziative culturali ed artistiche che tengano conto delle diverse generazioni, anche al fine di incentivare il coinvolgimento e l'aggregazione dei giovani, a livello locale, nazionale ed internazionale.

2.2. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Toscana, che costituisce l'ambito territoriale prevalente.

### **ART. 3 (ATTIVITA' ISTITUZIONALE)**

3.1. Nel perseguimento dei propri scopi e finalità, la Fondazione sostiene il funzionamento e la gestione del complesso del Teatro Comunale Pietro Mascagni, di cui la Fondazione dispone in base al diritto di usufrutto concesso temporaneamente dal Comune di Chiusi, proprietario della struttura.

3.2. La Fondazione, inoltre, programma e realizza le stagioni teatrali liriche e musicali, anche in collaborazione con altri teatri o istituzioni, attraverso produzioni proprie o la distribuzione di spettacoli realizzati da terzi.

3.3. La Fondazione potrà altresì svolgere altre attività, anche promozionali e complementari d'intesa con il Fondatore, i propri Sostenitori e Partecipanti, secondo specifici atti amministrativi e/o convenzioni.

### **ART. 4 (ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE)**

4.1. La Fondazione, nei limiti connessi al perseguimento dei propri scopi e finalità e nel rispetto del principio di economicità della gestione, può svolgere tutte le attività idonee al loro perseguimento.

4.2. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine,



l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, usufruttuaria, usuaria, conduttrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;


c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di attività di terzi compatibili con il proprio scopo e finalità;

d) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, alla promozione della cultura dell'arte; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti con l'autorizzazione preventiva del fondatore;

e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo con l'autorizzazione preventiva del fondatore;

f) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, corsi di studi, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;

g) istituire premi e borse di studio;





- h) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi statutari, anche attività di commercializzazione, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, attività di marketing bookshop, ecc.;
- i) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività;
- l) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

#### **ART. 5 (RAPPORTI CON LA CITTA')**

5.1. La Fondazione, per accrescere la diffusione della cultura e dell'interesse per il teatro e la musica, potrà, anche in collaborazione con scuole, Università ed Enti di formazione, svolgere attività di formazione dei cittadini, in particolare dei giovani e degli Studenti.

5.2. Per le medesime finalità di cui al comma 5.1, la Fondazione promuove l'accesso del mondo associativo, dei giovani, degli studenti e degli anziani alle rappresentazioni da essa promosse, attraverso agevolazioni rapportate, in particolare, alle fasce di età e di reddito.

#### **ART. 6 (PATRIMONIO)**

6.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal Fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o in natura di beni mobili ed immobili, altri diritti immateriali e utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi e finalità, effettuati dal Fondatore, dai Sostenitori o dai Partecipanti;
- b) dai beni mobili e immobili, nonché diritti relativi, che pervengano o



perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto che vengano espressamente destinati in modo permanente ad incremento del patrimonio e laddove non abbiano esclusiva caratteristica e destinazione di strumentalità a perdere;

c) da contributi o elargizioni fatte da soggetti terzi, pubblici o privati, con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

d) dalla parte di utili realizzati che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

e) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici in genere;

f) da riserve ed altri fondi disponibili.

6.2. La Fondazione, relativamente ai beni immobili e/o ai diritti sugli stessi ricevuti in uso e/o conferimento può realizzare tutti gli interventi necessari all'adattamento per le esigenze della propria attività. Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite restano comunque acquisite all'immobile senza obbligo di compenso o indennità alcuna anche se eseguite con il consenso dell'ente proprietario laddove venisse espressamente previsto nel relativo atto originario o negli atti e provvedimenti successivi e ove gli stessi beni e/o diritti dovessero ritornare al conferente applicandosi in tal caso la deroga agli articoli 1592 e 1593 del Codice Civile.

6.3. La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzazione del suo nome, dell'immagine storico-culturale del Teatro Comunale Pietro Mascagni, fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di

concedere a terzi l'uso dei predetti valori immateriali per iniziative coerenti con le finalità della Fondazione stessa.

#### **ART. 7 (FONDO DI GESTIONE)**

7.1. Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima che sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statutari;
- b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione;
- c) dai contributi in qualsiasi forma concessi dal Fondatore, dai Sostenitori e dai Partecipanti a titolo di concorso ai costi della gestione;
- d) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati non espressamente destinati al patrimonio;
- e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- f) da riserve ed altri fondi disponibili.

7.2. Le risorse del Fondo di gestione sono impiegate per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi.

7.3. I contributi e proventi che costituiscono il Fondo di gestione, anche se erogati dal Fondatore, non realizzano incremento del Patrimonio e sono esclusivamente impiegati per finanziare le attività correnti della Fondazione insieme ai proventi derivanti dalla



gestione. **ART. 8 (MEMBRI DELLA FONDAZIONE)**

8.1. I membri della Fondazione, stante lo schema della fondazione di partecipazione assunto, si dividono in:

- Fondatore; - Sostenitori;
- Partecipanti.

**ART. 9 (FONDATORE E SOSTENITORI)**

9.1. E' fondatore il Comune di Chiusi.

9.2. Possono divenire Sostenitori, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, gli enti pubblici o privati, anche esteri, singoli o associati e gli altri enti anche non dotati di personalità giuridica, che contribuiscano su base pluriennale al Fondo di dotazione e/o al Fondo di gestione mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione stesso e aggiornata con cadenza triennale, salvo la possibilità di assumere specifiche delibere in caso d'interesse strategico della Fondazione rispetto alla proposta del Sostenitore formulata in linea difforme da quanto stabilito come standard.

9.3. E' condizione indispensabile per assumere la qualifica di Sostenitore l'assunzione dell'impegno per almeno tre anni di contribuzione alla Fondazione nella misura minima annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione o risultante dalla delibera di ammissione.

9.4. La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione

regolarmente eseguita.

9.5. La qualifica di Sostenitore non comporta il riconoscimento di alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

#### **ART. 10 (PARTECIPANTI)**

10.1. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, gli enti pubblici o privati, anche esteri, singoli o associati e gli altri enti anche non dotati di personalità giuridica, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di Amministrazione può determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

10.2. I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo anche a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

10.3. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

10.4. La qualifica di Partecipante non comporta il riconoscimento di alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.



## **ART. 11 (ESCLUSIONE E RECESSO)**

11.1. Il Consiglio di Amministrazione decide a maggioranza assoluta dei componenti l'esclusione dei Sostenitori e a maggioranza semplice quella dei Partecipanti, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione ed in generale ostruzionistica verso le attività e la funzionalità della medesima;
- c) comportamento contrario al dovere di prestazioni patrimoniali.

11.2. Nel caso di sostenitori e partecipanti quali enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- b) apertura di procedure di liquidazione;
- c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

11.3. E' ammessa la facoltà di recesso da comunicarsi al Presidente della Fondazione con raccomandata o a mezzo di posta elettronica certificata o altre forme equivalenti, secondo le modalità e i tempi previsti dall'art. 24 del codice civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

11.4. L'esclusione e il recesso non conferiscono alcun diritto alla restituzione delle quote o contributi versati e mantengono in ogni

caso il diritto in capo alla Fondazione di perseguire il soggetto escluso o receduto per l'estinzione dei debiti dallo stesso contratti, a qualsiasi titolo, nei confronti della Fondazione.

11.5. Il Fondatore non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione e/o sottoposto a procedimenti similari.

## **ART. 12 (ORGANI E UFFICI DELLA FONDAZIONE)**

12.1. Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di controllo.

12.2. E' ufficio della Fondazione, ove istituiti, il Direttore Generale.

12.3. I componenti degli organi della Fondazione debbono possedere requisiti di probità, onorabilità e competenza professionale nei settori specifici e non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, direttamente o indirettamente interessi in conflitto con quelli della Fondazione.

## **ART. 13 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)**

13.1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti nominati dal Fondatore secondo le procedure dal medesimo stabilite; in presenza di Sostenitori in numero superiore a due, uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, in conseguenza di previa concertazione con il Fondatore, viene nominato a maggioranza assoluta dagli stessi Sostenitori.



13.2. I componenti del Consiglio di Amministrazione nello svolgimento dell'incarico saranno tenuti all'osservanza degli indirizzi del Fondatore nella compatibilità con le previsioni dello statuto.

13.3. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni e possono essere confermati o rinominati, salve le dimissioni o la revoca anticipata da parte di coloro che li hanno nominati. In occasione della revoca, il soggetto che la dispone, deve contestualmente provvedere alla nomina del sostituto che avverrà per il residuo periodo di vigenza in carica dell'organo all'interno del quale è nominato. Allo stesso modo si dovrà operare nel caso di dimissioni volontarie dei componenti l'organo.

13.4. In caso di mancato adempimento degli impegni assunti nei confronti della Fondazione il Consiglio di Amministrazione è chiamato ad esprimersi sulla decadenza del consigliere eventualmente nominato dai Sostenitori inadempienti.

13.5. Il componente del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

13.6. Il Consiglio di Amministrazione che deliberi la decadenza invita il soggetto nominante a provvedere alla sostituzione del componente decaduto entro sessanta giorni dalla deliberazione.

13.7. Ad eccezione dei casi di revoca, la cessazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, giunti al termine del mandato avviene successivamente al compimento delle attività di verifica dei risultati complessivi della gestione dell'esercizio precedente e, in



ogni caso, dopo l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'ultimo esercizio precedente.

13.8. Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di indirizzo e di programmazione di tutte le attività della Fondazione e in conformità alle finalità statutarie, determina gli obiettivi ed i programmi, verifica i risultati della gestione amministrativa ed esercita i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione.

13.9. In particolare, il Consiglio di Amministrazione, in via esemplificativa, ma non esaustiva:

- a) dà attuazione agli indirizzi del Fondatore;
- b) definisce e approva le linee generali, i programmi e gli obiettivi dell'attività della Fondazione;
- c) valuta i risultati conseguiti nell'attività della Fondazione e verifica il raggiungimento degli obiettivi dandone atto nella propria relazione annuale al bilancio di esercizio;
- d) stabilisce i criteri ed i requisiti per divenire Sostenitori e Partecipanti alla Fondazione e sulla base degli stessi procede al riconoscimento della qualifica di Sostenitore e di Partecipante;
- e) approva ogni anno il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo;
- f) nomina l'Organo di controllo;
- g) ove lo ritenga opportuno, in base alle esigenze, incarica il Direttore Generale, nonché uno o più Direttori artistici tra persone che abbiano maturato specifica e qualificata esperienza nell'ambito delle attività teatrali, culturali e dell'organizzazione teatrale, determina la natura e le condizioni del rapporto, nonché il



compenso;

h) delibera in merito all'accettazione di eredità, legati, donazioni e lasciti in genere, nonché in merito all'acquisto ed alienazione di beni immobili;

i) delibera eventuali modifiche statutarie rimesse alla preventiva valutazione e positivo riscontro del Fondatore;

j) delibera le tariffe annuali relative agli ingressi degli spettacoli e agli abbonamenti;

k) delibera le tariffe annuali relative ai canoni e agli oneri da applicarsi per le concessioni d'uso;

l) approva il piano di fabbisogno di personale, degli incarichi e delle collaborazioni, nel rispetto dei vincoli di bilancio e dei vigenti principi in materia di contenimento della spesa del personale degli enti locali, in conformità con la normativa vigente in materia ove applicabile;

m) approva gli eventuali regolamenti interni della Fondazione;

n) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio ove risultino le condizioni di legge acclamate con la preventiva valutazione del Fondatore;

o) ha ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione che non risulti, per legge o per statuto, attribuito ad altro organo;

p) delibera su ogni altra materia che il presente Statuto non attribuisce ad altri organi della Fondazione.

#### **ART. 14 (PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE**

## DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

14.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è scelto dallo stesso Consiglio in occasione della prima seduta dopo la nomina, fra i propri componenti indicati dal Fondatore.

14.2. Il Presidente della Fondazione ha le seguenti attribuzioni e poteri:

- a) ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi;
- b) agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando legali ed eventualmente consulenti;
- c) esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione;
- d) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- e) può delegare singole sue funzioni e compiti al Vice - Presidente e/o ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione;
- f) cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- g) convoca i Sostenitori ed i Partecipanti della Fondazione in eventuali riunioni plenarie non elettive e non deliberanti, quale momento di confronto ed analisi. In tale occasione, le diverse componenti della Fondazione possono formulare le loro proposte e valutazioni e vengono loro illustrate le attività svolte dall'Ente, nonché le prospettive del suo sviluppo, da rimettere alle attività del Consiglio di Amministrazione.


14.3. Il Presidente, per lo svolgimento delle funzioni vicarie, in caso



di sua assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice-presidente che è investito di analoghi poteri ed in caso di assenza anche del Vice-Presidente, dal componente del Consiglio con la maggiore anzianità di carica fra quelli di nomina del Fondatore. Il Vice-Presidente viene nominato nella stessa occasione del Presidente con le modalità stabilite al punto 14.1.

## **ART.15 (FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)**

15.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione, ovvero dal Vice - Presidente in assenza del primo, di propria iniziativa o anche su richiesta dei due terzi dei componenti dello stesso in carica. Alle riunioni del Consiglio, qualora vi siano argomenti che possano suggerire e rendere opportuna la presenza, può essere invitato, senza diritto di voto, l'Assessore alla cultura del Comune di Chiusi.



15.2. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei, anche elettronici, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

15.3. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

15.4. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente della Fondazione. In assenza del rispetto delle formalità di convocazione

le riunioni del Consiglio di indirizzo sono comunque valide in presenza di tutti i componenti in carica.

15.5. Per la deliberazione relativa allo scioglimento dell'Ente è necessaria la presenza e il voto favorevole di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione.

15.6. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario che può essere anche esterno all'organo appositamente invitato.

15.7. E' possibile tenere le riunioni del Consiglio, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno



affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

15.8. I componenti del Consiglio di Amministrazione svolgono le loro funzioni in forma del tutto gratuita, senza avere diritto ad alcuna forma di compenso o indennità, salvo il diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per il loro mandato.

#### **ART.16 (DIRETTORE GENERALE)**


16.1. Il Consiglio di Amministrazione può conferire l'incarico di Direttore generale ad un soggetto che abbia maturato una comprovata esperienza amministrativa e gestionale, laddove ne ravvisi la specifica necessità.

16.2. Al Direttore generale, ove incaricato, sono in particolare assegnate le seguenti attribuzioni e funzioni:

a) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione, salvo che per la natura dell'argomento trattato il Presidente o lo stesso Consiglio disponga diversamente;

b) partecipa alle eventuali riunioni plenarie dei Sostenitori e dei Partecipanti della Fondazione, eventualmente convocate, salvo che per la natura dell'argomento trattato il Presidente o il Consiglio dispongano diversamente;

c) cura l'organizzazione dei servizi e delle attività della Fondazione; allo stesso possono essere attribuite le funzioni e responsabilità di legge in materia di sicurezza degli impianti, di sicurezza sul lavoro e



di tutela della privacy;

d) predispone le proposte di deliberazione del Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle stesse una volta approvate; in particolare, in osservanza degli indirizzi formulati dal Consiglio di Amministrazione predispone la proposta della programmazione annuale delle attività, la proposta del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

e) dà attuazione al piano di fabbisogno di personale, degli incarichi e delle collaborazioni approvato dal Consiglio di Amministrazione;

f) provvede all'assunzione di personale ed al conferimento di incarichi e collaborazioni, definendone con contratti di lavoro e disciplinari di incarico professionale il trattamento giuridico ed economico;

g) dispone quanto necessario per la migliore e più efficace gestione della Fondazione, nell'ambito degli indirizzi formulati dal Consiglio di Amministrazione;

h) svolge tutti i compiti affidatigli dal Presidente della Fondazione e dal Consiglio di Amministrazione;

i) è affidatario dei beni immobili e mobili di proprietà o in uso, a qualsiasi titolo, della Fondazione;

j) tiene e custodisce i libri e le scritture contabili della Fondazione;

k) verifica periodicamente che le attività della Fondazione vengano condotte secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità, improntando anche la propria attività gestionale a tali principi;



l) opera riferendo costantemente al Consiglio di Amministrazione tramite il Presidente e allo stesso Presidente.

16.3. L'incarico del Direttore generale ha durata massima di tre anni, salvo revoca anticipata disposta dal Consiglio di Amministrazione. Lo stesso incarico è rinnovabile, ma in ogni caso si conclude in concomitanza con la cessazione del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

16.4. L'incarico del Direttore generale può essere esplicito anche in forma gratuita e a titolo di puro volontariato.

16.5. In assenza di incarico del Direttore generale le attività previste nella sua funzione vengono svolte dal Consiglio di Amministrazione che potrà avvalersi, in tutto in parte, della struttura amministrativa esistente nella Fondazione.

#### **ART.17 (L'ORGANO DI CONTROLLO)**

17.1. L'organo di controllo interno della Fondazione è costituito da un Revisore unico, iscritto nel registro dei Revisori legali ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

17.2. Il Revisore provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e di esercizio e sui conti consuntivi, effettua verifiche contabili e di cassa periodiche.

17.3. Il Revisore viene invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. La partecipazione del Revisore alle riunioni del Consiglio di Amministrazione è facoltativa.



17.4. L'incarico del Revisore ha la durata di tre anni e può essere riconfermato. In caso di dimissioni si applicano le disposizioni generali relative stabilite in materia di Consiglio di Amministrazione all'articolo 13.

17.5. Il Revisore, per lo svolgimento delle funzioni relative proprio mandato, percepisce una indennità che viene stabilita, su indicazione del Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina oltre ai rimborsi spese analiticamente documentati.

#### **ART. 18 (ESERCIZIO DI GESTIONE, BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI)**

18.1. L'esercizio di gestione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

18.2. Il Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre di ogni anno approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo, mentre entro il 30 aprile approva il bilancio dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio di esercizio può avvenire entro il 30 giugno.

18.3. Il bilancio economico preventivo per l'esercizio successivo, con funzione autorizzatoria e di budget, è costituito dal conto economico previsionale, dal piano degli investimenti, dalla nota illustrativa (integrativa) e dalla relazione del Consiglio di Amministrazione.

18.4. Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nonché dalla relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione.

18.5. Il bilancio deve essere redatto secondo le disposizioni degli



articoli 2423 e seguenti del codice civile, ove applicabili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione in quanto ente senza fini di lucro.

18.6. Il bilancio di esercizio, dopo la sua approvazione, accompagnato dalla relazione dell'Organo di controllo, deve essere trasmesso al Fondatore, nonché pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione.

18.7. L'eventuale eccedenza di gestione rilevata dal bilancio di esercizio è totalmente destinata alla Fondazione e alla sua attività.

18.8. Il Consiglio di Amministrazione, contestualmente all'approvazione del bilancio di esercizio, delibera di destinare l'eccedenza di gestione registrata ad incremento del Fondo di dotazione e/o ad accantonamento in apposita posta del patrimonio netto di utili in attesa di destinazione futura.

18.9. La Fondazione stante l'assenza dello scopo di lucro non può distribuire utili, fatti salvi i casi in cui la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

18.10. La delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione del bilancio di esercizio, in caso di risultato negativo dovrà stabilire la modalità di sua copertura senza possibilità di rinvio laddove la stessa dovesse intaccare il valore del fondo di dotazione.

18.11. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione approvato.

18.12. Gli impegni di spesa e le obbligazioni direttamente contratti dal Presidente o da membri del Consiglio di Amministrazione, laddove provvisti di tale facoltà a mezzo delega del Presidente o del Consiglio di Amministrazione, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati o di quelli inferiori previsti nella delega ricevuta.

18.13. La Fondazione tiene i libri e le altre scritture contabili prescritte dall'art. 2214 del codice civile.

### **ART. 19 (SCIOGLIMENTO)**

19.1. Quando lo scopo della Fondazione è divenuto impossibile o sono divenuti eccessivamente onerosi i mezzi per attuarlo, la Fondazione si estingue.

19.2. L'estinzione della Fondazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sulla base di preventiva consultazione del Fondatore, dei Sostenitori e dei Partecipanti, e si procede con la nomina di un liquidatore.

19.3. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, è devoluto al Comune di Chiusi.

19.4. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti.

19.5. Il liquidatore sulla base degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione potrà devolvere il patrimonio residuo, non spettante al Fondatore, ad altri Enti che perseguono finalità




analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

**ART. 20 (CLAUSOLA DI RINVIO E DISCIPLINA TRANSITORIA IN  
CASO DI MANDATO SCADUTO)**

20.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

20.2. Al fine di garantire la continuità amministrativa degli organi e degli altri componenti della Fondazione, i componenti degli organi della Fondazione alla scadenza del mandato, ove entro i termini non si provveda al loro rinnovo, si intendono prorogati fino a quando non sono nominati i nuovi organi.



Copia conforme all'originale che si rilascia per uso consentito  
Consta di 15 fogli.  
Montepulciano, 21 novembre 2022



